

**ATTI PARLAMENTARI**

**XVIII LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. CCXXVIII**  
**n. 3**

## **RELAZIONE**

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

**(Anno 2020)**

*(Articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162)*

**Presentata dal Ministro della giustizia**

**(CARTABIA)**

---

**Trasmessa alla Presidenza il 14 maggio 2021**

---

PAGINA BIANCA



## Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro  
Servizio rapporti con il Parlamento

**Oggetto:** Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Sintesi delle risultanze del monitoraggio effettuato dal Consiglio nazionale forense per l'anno 2020 (trasmesso con nota prot. DAG n. 43094.E dell'1 marzo 2021).

Il Consiglio nazionale forense, con la nota citata in oggetto (allegato 1), ha trasmesso a questa Direzione generale gli esiti del monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita effettuato in relazione all'anno 2020.

Dall'esame della documentazione trasmessa emerge in sintesi che:

- il Consiglio nazionale forense ha comunicato di aver provveduto – ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto-legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014 – al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita attraverso l'Osservatorio nazionale permanente per l'esercizio della giurisdizione;
- in particolare, con riguardo al metodo di raccolta dei dati, il Consiglio ha ribadito, come già evidenziato nel monitoraggio dei precedenti anni, che il citato articolo 11, presenta al comma 1 due preliminari criticità, per risolvere le quali sono state adottate iniziative, che tuttavia non hanno ancora ricevuto completa adesione a livello nazionale:
  - in primo luogo, la norma, pur stabilendo che i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione *“sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati”*, non prevede tuttavia nessuna misura a presidio della prescrizione, con l'effetto di affidarne l'adempimento in via esclusiva allo spirito collaborativo dei singoli avvocati. Proprio al fine di rendere più funzionale ed agevole il monitoraggio dei dati a fini statistici, il Consiglio ha pertanto predisposto un software per la raccolta e la trasmissione in via telematica dei dati, già operativo dal gennaio 2018;

- la seconda criticità concerne il fatto che il medesimo articolo 11, comma 1, non prescrive la raccolta dei dati relativi alle procedure di negoziazione tentate e poi fallite, limitandosi a richiedere la trasmissione dei soli accordi effettivamente conclusi, di tal che il Consiglio è in grado di fornire esclusivamente dati parziali sull'esito delle procedure, che non evidenziano l'effettivo ricorso all'istituto della negoziazione assistita;
- all'esito del monitoraggio, peraltro, sono emerse le seguenti ulteriori criticità:
  - solo i due terzi circa dei Consigli dell'Ordine territoriale (88 su 139) hanno trasmesso nell'anno 2020 i dati richiesti (risultando, tra l'altro, mancanti quelli di alcuni Consigli dell'Ordine di grandi o medie dimensioni, quali Napoli Nord, Salerno e Reggio Calabria);
  - con riguardo ad alcuni Ordini territoriali, i dati sono stati estratti dagli accordi inoltrati autonomamente dai singoli iscritti e non già dall'Ente (in particolare, con riguardo all'Ordine di Salerno, ordine di medie dimensioni, risultano trasmessi appena n. 2 accordi di negoziazione);
  - infine, il Consiglio segnala che il tempo medio di inoltro dei dati è molto variabile da Ordine ad Ordine, cosicché è frequente che le informazioni pervengano per tutto l'anno successivo a quello di riferimento;
- in ogni caso, sono stati in totale segnalati al Consiglio nazionale forense n. 6099 accordi conclusi nel corso del 2020 (con un calo di circa 700 unità rispetto all'anno precedente, presumibilmente dovuto all'incidenza della situazione pandemica), mentre nessuna documentazione è pervenuta relativamente a procedimenti conclusi con esito negativo.


Ebbene, nel prendere atto, ancora una volta, della parzialità ed incompletezza dei dati – già evidenziate con la nota prot. DAG n. 99118.U del 26 maggio 2016, indirizzata al Presidente del Consiglio nazionale forense e, per conoscenza, anche a codesto Ufficio di Gabinetto (allegato 2), come richiamata anche nelle note prot. DAG n. 54860.U del 14 marzo 2019 (allegato 3), prot. DAG n. 148422.U del 23 luglio 2019 (allegato 4), prot. DAG n. 241837.U del 17 dicembre 2019 (allegato 5), prot. DAG n. 44522.U del 4 marzo 2020 (allegato 6), prot. DAG n. 60821.U del 14 aprile 2020 (allegato 7) –, questa Direzione generale esprime condivisione rispetto alla sintesi delle risultanze del monitoraggio contenute nella nota del Consiglio nazionale forense citata in oggetto, evidenziando in particolare che:

- alla stregua dei dati provenienti da circa il 63% degli Ordini, c'è stato un decremento pari al 10% circa nell'utilizzo documentato della procedura, atteso che la rilevazione dei dati definitivi per l'anno 2019 indica la conclusione di n. 6785 accordi;
- la gran parte delle procedure sono state svolte nella materia della crisi coniugale (ben n. 5218 accordi su n. 6099) ed, in particolare, n. 2697 accordi in materia di separazione personale dei coniugi, 2121 in materia di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 400 relativi a modifiche delle condizioni di separazione o divorzio (quest'ultimo settore fa segnalare, a differenza dei primi due, un aumento rispetto all'anno precedente);
- nelle materie per cui la negoziazione assistita è prevista a pena di improcedibilità della domanda, sono stati conclusi solo n. 842 accordi, di cui n. 838 relativi al pagamento di somme non eccedenti € 50.000,00 (al di fuori dei casi in cui è previsto l'obbligatorio ricorso alla mediazione), e solo i restanti n. 4 relativi a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

- sulla base dei dati indicati, si conferma dunque il sostanziale fallimento dell'istituto della negoziazione obbligatoria in relazione alle controversie in materia di circolazione;
- gli ulteriori n. 25 accordi raggiunti in settori di contenzioso diversi dalle materie sottoposte a negoziazione obbligatoria e dalla materia della crisi coniugale (genericamente indicati come "altro contenzioso"), riguardano in 8 casi il pagamento di somme eccedenti gli € 50.000,00.

Roma, 4 marzo 2021

IL DIRETTORE GENERALE  
Giovanni Mirino



*Ministero della Giustizia*DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto  
Servizio rapporti con il Parlamento

e, p.c., al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

Oggetto: Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Richiesta dei dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativi agli anni 2018 e 2019.

Facendo seguito alle note DAG n. 54860.U del 14.3.2019, n. 148422.U del 23.7.2019 e n.241837.U del 17.12.2019 (all. n. 1, n. 2 e n. 3), dovendo questa Direzione generale rispondere alla richiesta dell'Ufficio del Capo di Gabinetto (prot. GAB n. 8257.U e DAG n. 41427.E del 28.2.2020), si invita nuovamente la S.V. a voler trasmettere, con cortese sollecitudine, l'annuale relazione sui dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativamente agli anni 2018 e 2019, osservando le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (all. n. 4).

Si ringrazia.

Roma, 3/3/2020

IL DIRETTORE GENERALE  
Giovanni Mimmo



## Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m\_dg.DAG.14/03/2019.0054860.U

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto  
Servizio rapporti con il Parlamento

e, p.c., al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

**Oggetto:** Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Richiesta dei dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativi all'anno 2018.

Con riferimento alla normativa in oggetto, prego la S.V. di voler trasmettere l'annuale relazione sui dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativamente all'anno 2018, osservando le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (che per comodità di lettura si allega alla presente).

Raccomando cortese sollecitudine e ringrazio per la consueta, preziosa collaborazione.

Roma, 14 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE

*Michele Forziati*

*Ministero della Giustizia*

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Ufficio I – Affari civili interni



m\_dg.DAG.23/07/2019.0148422.U

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto  
Servizio rapporti con il Parlamento

e, p.c., al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

Oggetto: Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Richiesta dei dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativi all'anno 2018.

Facendo seguito alla nota DAG n. 54860.U del 14.3.2019 (all. n. 1), si invita nuovamente la S.V. a voler trasmettere, con cortese sollecitudine, l'annuale relazione sui dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativamente all'anno 2018, osservando le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (all. n. 2).

Si ringrazia.

Roma, 19-7-2019

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati  
*Michele Forziati*

*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m\_dg.DAG.17/12/2019.0241837.U

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

e, p.c., all'Ufficio di Gabinetto  
Servizio rapporti con il Parlamento

e, p.c., al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

Oggetto: Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Richiesta dei dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativi agli anni 2018 e 2019 – Nuovo sollecito.

Facendo seguito alle note DAG n. 54860.U del 14.3.2019 e n. 148422.U del 23.7.2019 relative all'oggetto (allegato n. 1 e 2), si invita nuovamente la S.V. a voler trasmettere, con cortese sollecitudine, l'annuale relazione sui dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativamente agli anni 2018 e 2019, osservando le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (allegato n. 3).

Si ringrazia e si resta in attesa di urgente riscontro.

Roma, 17 dicembre 2019

Il Direttore generale

*Michele Forziati*



## Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I



n\_dg.DAG.26/05/2016.0099118.U

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense  
sede

e p.c. al sig. Capo di Gabinetto del Ministro  
e p.c. al sig. Capo del Dipartimento  
e p.c. al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

**Oggetto:** Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Disposizioni in merito alla raccolta e alla trasmissione dei dati da parte dei Consigli dell'ordine territoriali.

Nel riscontrare la nota del 10.5.2016, prot. DAG n. 85133.E (con la quale codesto Consiglio nazionale ha trasmesso a questa Direzione generale i dati in oggetto, relativi all'anno 2015), nonché tenuto conto di quanto correttamente evidenziato nell'allegata relazione illustrativa (ovverosia che si tratta di dati parziali e incompleti, provenendo gli stessi dalla metà circa degli Ordini territoriali e non recando, in molte occasioni, tutte le indicazioni necessarie per una corretta analisi), si rappresenta l'opportunità che codesto Consiglio nazionale sensibilizzi adeguatamente i Consigli dell'ordine territoriali rispetto alla necessità – per il corrente anno 2016 – di una completa e corretta raccolta dei dati in questione, indispensabile all'inserimento dei dati stessi nella relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sulla procedura di negoziazione assistita che l'on.le Ministro della giustizia è tenuto a presentare annualmente alle Camere.

A tale fine, giova qui ricordare:

- che l'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevede che "1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione" di negoziazione assistita "sono tenuti a trasmettere copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati. 2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia. 2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi

- del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia*”;
- che l'obbligo del Consiglio nazionale forense di effettuare il monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e di trasmetterne i dati al Ministero della giustizia è funzionale alla trasmissione annuale alle Camere, da parte del Ministro della giustizia, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sulla procedura in esame;
  - che tale relazione deve in particolare contenere sia i dati trasmessi dal Consiglio nazionale forense *“distinti per tipologia di controversia”*, sia i dati (da acquisire presso gli Uffici giudiziari) relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, sempre distinti per tipologia di controversia;
  - che, di conseguenza, appare evidente la necessità che i Consigli dell'ordine territoriali, nel raccogliere i dati relativi alle procedure di negoziazione assistita al fine della successiva trasmissione al Consiglio nazionale forense, procedano alla suddetta distinzione *“per tipologia di controversia”*;
  - che, a tale ultimo riguardo, giova ricordare che la convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa nelle seguenti ipotesi:
    1. risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (art. 3 del d.l. 132/2014);
    2. pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 del d.l. 132/2014), ad eccezione delle già citate domande di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (per le quali non opera alcun limite di valore) e dei casi indicati dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (*id est*: in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari);
    3. separazione personale dei coniugi (art. 6 del d.l. 132/2014);
    4. cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 6 del d.l. 132/2014);
    5. scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni (art. 6 del d.l. 132/2014);
    6. modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 del d.l. 132/2014);
  - che, nel frattempo, l'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (rubricato: *“Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione”*) ha previsto che *“1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ... è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione ..., un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 (...)”*;
  - che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, sono state dunque stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonché i controlli sull'autenticità della stessa: in quella sede è stato in particolare previsto (art. 7) che, *“ai fini di cui all'articolo 6”* (ovverosia ai fini dell'utilizzazione del credito d'imposta), *“nonché allo scopo di agevolare la raccolta dei dati per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014”* (che, come detto, impone al Ministro della giustizia di trasmettere alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sulla procedura di negoziazione assistita), *“i Consigli*

*degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati a norma del predetto articolo 11, comma 1, classificandoli con le modalità indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Nel medesimo provvedimento saranno indicate anche le modalità per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo*;

che, dunque, all'obbligo del Consiglio nazionale forense (ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) di effettuare, con cadenza annuale, il monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e di trasmetterne al Ministero della giustizia i dati, distinti per le tipologie di controversie già elencate si affianca – senza tuttavia sostituirlo – quello gravante sui Consigli territoriali degli ordini forensi di trasmettere al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, l'elenco degli accordi di negoziazione assistita loro comunicati a norma del predetto articolo 11, comma 1 (osservando le modalità di classificazione e di trasmissione che verranno indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria), essendo tale diversa trasmissione espressamente finalizzata, oltre ad "agevolare" la raccolta dei dati da parte dei Consigli nazionali per le finalità di cui all'art. 11, comma 2-bis, del d.l. 132/2014, all'utilizzazione del citato credito d'imposta.

Si invita dunque codesto Consiglio nazionale a voler trasmettere la presente nota a tutti gli Ordini territoriali, raccomandando scrupolosa e tempestiva osservanza delle disposizioni in tema di raccolta e trasmissione dei dati necessari alla redazione, da parte dell'on.le Ministro della giustizia, della relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita.

25 MAG. 2016

Il Direttore generale

*Michela Forziati*



## Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m\_dg.DAG.14/03/2019.0054860.U

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto  
Servizio rapporti con il Parlamento

e, p.c., al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

**Oggetto:** Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Richiesta dei dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativi all'anno 2018.

Con riferimento alla normativa in oggetto, prego la S.V. di voler trasmettere l'annuale relazione sui dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativamente all'anno 2018, osservando le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (che per comodità di lettura si allega alla presente).

Raccomando cortese sollecitudine e ringrazio per la consueta, preziosa collaborazione.

Roma, 14 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE

*Michele Forziati*

*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m\_dg.DAG.17/12/2019.0241837.U

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

e, p.c., all'Ufficio di Gabinetto  
Servizio rapporti con il Parlamento

e, p.c., al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

**Oggetto:** Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Richiesta dei dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativi agli anni 2018 e 2019 – Nuovo sollecito.

Facendo seguito alle note DAG n. 54860.U del 14.3.2019 e n. 148422.U del 23.7.2019 relative all'oggetto (allegato n. 2), si invita nuovamente la S.V. a voler trasmettere, con cortese sollecitudine, l'annuale relazione sui dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativamente agli anni 2018 e 2019, osservando le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (allegato n. 3).

Si ringrazia e si resta in attesa di urgente riscontro.

Roma, 17 dicembre 2019

Il Direttore generale

*Michele Forziati*



## Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m\_dg.DAG.14/03/2019.0054866.U

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto  
Servizio rapporti con il Parlamento

e, p.c., al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

**Oggetto:** Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Richiesta dei dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativi all'anno 2018.

Con riferimento alla normativa in oggetto, prego la S.V. di voler trasmettere l'annuale relazione sui dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativamente all'anno 2018, osservando le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (che per comodità di lettura si allega alla presente).

Raccomando cortese sollecitudine e ringrazio per la consueta, preziosa collaborazione.

Roma, 14 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE

*Michele Forziati*

*Ministero della Giustizia*

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Ufficio I – Affari civili interni



n\_dg.DAG.23/07/2019.0148422.U

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto  
Servizio rapporti con il Parlamento

e, p.c., al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

Oggetto: Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Richiesta dei dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativi all'anno 2018.

pag. 3 di 6

Ministero della Giustizia - Allegato\_m\_dg.GAB.08-03-2021.0007927.E\_m\_dg.DAG.17-12-2019.0241837.U.pdf

Facendo seguito alla nota DAG n. 54860.U del 14.3.2019 (all. n. 1), si invita nuovamente la S.V. a voler trasmettere, con cortese sollecitudine, l'annuale relazione sui dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativamente all'anno 2018, osservando le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (all. n. 2).

Si ringrazia.

Roma, 13-7-2019

IL DIRETTORE GENERALE

*Michele Forziati*



## Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I



n\_dg.DAG.26/05/2016.0099118.U

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense  
sede

e p.c. al sig. Capo di Gabinetto del Ministro  
e p.c. al sig. Capo del Dipartimento  
e p.c. al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

**Oggetto:** Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Disposizioni in merito alla raccolta e alla trasmissione dei dati da parte dei Consigli dell'ordine territoriali.

Nel riscontrare la nota del 10.5.2016, prot. DAG n. 85133.E (con la quale codesto Consiglio nazionale ha trasmesso a questa Direzione generale i dati in oggetto, relativi all'anno 2015), nonché tenuto conto di quanto correttamente evidenziato nell'allegata relazione illustrativa (ovverosia che si tratta di dati parziali e incompleti, provenendo gli stessi dalla metà circa degli Ordini territoriali e non recando, in molte occasioni, tutte le indicazioni necessarie per una corretta analisi), si rappresenta l'opportunità che codesto Consiglio nazionale sensibilizzi adeguatamente i Consigli dell'ordine territoriali rispetto alla necessità – per il corrente anno 2016 – di una completa e corretta raccolta dei dati in questione, indispensabile all'inserimento dei dati stessi nella relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sulla procedura di negoziazione assistita che l'on.le Ministro della giustizia è tenuto a presentare annualmente alle Camere.

A tale fine, giova qui ricordare:

- che l'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevede che *"1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione" di negoziazione assistita "sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati. 2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia. 2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi*

- del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia”;
- che l'obbligo del Consiglio nazionale forense di effettuare il monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e di trasmetterne i dati al Ministero della giustizia è funzionale alla trasmissione annuale alle Camere, da parte del Ministro della giustizia, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sulla procedura in esame;
  - che tale relazione deve in particolare contenere sia i dati trasmessi dal Consiglio nazionale forense “*distinti per tipologia di controversia*”, sia i dati (da acquisire presso gli Uffici giudiziari) relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, sempre distinti per tipologia di controversia;
  - che, di conseguenza, appare evidente la necessità che i Consigli dell'ordine territoriali, nel raccogliere i dati relativi alle procedure di negoziazione assistita al fine della successiva trasmissione al Consiglio nazionale forense, procedano alla suddetta distinzione “*per tipologia di controversia*”;
  - che, a tale ultimo riguardo, giova ricordare che la convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa nelle seguenti ipotesi:
    1. risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (art. 3 del d.l. 132/2014);
    2. pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 del d.l. 132/2014), ad eccezione delle già citate domande di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (per le quali non opera alcun limite di valore) e dei casi indicati dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (*id est*: in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari);
    3. separazione personale dei coniugi (art. 6 del d.l. 132/2014);
    4. cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 6 del d.l. 132/2014);
    5. scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni (art. 6 del d.l. 132/2014);
    6. modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 del d.l. 132/2014);
  - che, nel frattempo, l'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (rubricato: “*Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione*”) ha previsto che “1. *Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ... è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione ..., un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 (...)*”;
  - che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, sono state dunque stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonché i controlli sull'autenticità della stessa: in quella sede è stato in particolare previsto (art. 7) che, “*ai fini di cui all'articolo 6*” (ovverosia ai fini dell'utilizzazione del credito d'imposta), “*nonché allo scopo di agevolare la raccolta dei dati per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014*” (che, come detto, impone al Ministro della giustizia di trasmettere alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sulla procedura di negoziazione assistita), “*i Consigli*

*degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati a norma del predetto articolo 11, comma 1, classificandoli con le modalità indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Nel medesimo provvedimento saranno indicate anche le modalità per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo”;*


- che, dunque, all'obbligo del Consiglio nazionale forense (ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) di effettuare, con cadenza annuale, il monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e di trasmetterne al Ministero della giustizia i dati, distinti per le tipologie di controversie già elencate si affianca – senza tuttavia sostituirlo – quello gravante sui Consigli territoriali degli ordini forensi di trasmettere al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, l'elenco degli accordi di negoziazione assistita loro comunicati a norma del predetto articolo 11, comma 1 (osservando le modalità di classificazione e di trasmissione che verranno indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria), essendo tale diversa trasmissione espressamente finalizzata, oltre ad “agevolare” la raccolta dei dati da parte dei Consigli nazionali per le finalità di cui all'art. 11, comma 2-bis, del d.l. 132/2014, all'utilizzazione del citato credito d'imposta.

Si invita dunque codesto Consiglio nazionale a voler trasmettere la presente nota a tutti gli Ordini territoriali, raccomandando scrupolosa e tempestiva osservanza delle disposizioni in tema di raccolta e trasmissione dei dati necessari alla redazione, da parte dell'on.le Ministro della giustizia, della relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita.

25 MAG. 2016

Il Direttore generale

Michela Forziati





## Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I



n\_dg.DAG.26/05/2016.0099118.U

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense  
sede

e p.c. al sig. Capo di Gabinetto del Ministro  
e p.c. al sig. Capo del Dipartimento  
e p.c. al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

**Oggetto:** Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Disposizioni in merito alla raccolta e alla trasmissione dei dati da parte dei Consigli dell'ordine territoriali.

Nel riscontrare la nota del 10.5.2016, prot. DAG n. 85133.E (con la quale codesto Consiglio nazionale ha trasmesso a questa Direzione generale i dati in oggetto, relativi all'anno 2015), nonché tenuto conto di quanto correttamente evidenziato nell'allegata relazione illustrativa (ovverosia che si tratta di dati parziali e incompleti, provenendo gli stessi dalla metà circa degli Ordini territoriali e non recando, in molte occasioni, tutte le indicazioni necessarie per una corretta analisi), si rappresenta l'opportunità che codesto Consiglio nazionale sensibilizzi adeguatamente i Consigli dell'ordine territoriali rispetto alla necessità – per il corrente anno 2016 – di una completa e corretta raccolta dei dati in questione, indispensabile all'inserimento dei dati stessi nella relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sulla procedura di negoziazione assistita che l'on.le Ministro della giustizia è tenuto a presentare annualmente alle Camere.

A tale fine, giova qui ricordare:

- che l'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevede che "1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione" di negoziazione assistita "sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati. 2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia. 2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi

- del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia*”;
- che l'obbligo del Consiglio nazionale forense di effettuare il monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e di trasmetterne i dati al Ministero della giustizia è funzionale alla trasmissione annuale alle Camere, da parte del Ministro della giustizia, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sulla procedura in esame;
  - che tale relazione deve in particolare contenere sia i dati trasmessi dal Consiglio nazionale forense *“distinti per tipologia di controversia”*, sia i dati (da acquisire presso gli Uffici giudiziari) relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, sempre distinti per tipologia di controversia;
  - che, di conseguenza, appare evidente la necessità che i Consigli dell'ordine territoriali, nel raccogliere i dati relativi alle procedure di negoziazione assistita al fine della successiva trasmissione al Consiglio nazionale forense, procedano alla suddetta distinzione *“per tipologia di controversia”*;
  - che, a tale ultimo riguardo, giova ricordare che la convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa nelle seguenti ipotesi:
    1. risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (art. 3 del d.l. 132/2014);
    2. pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 del d.l. 132/2014), ad eccezione delle già citate domande di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (per le quali non opera alcun limite di valore) e dei casi indicati dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (*id est*: in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari);
    3. separazione personale dei coniugi (art. 6 del d.l. 132/2014);
    4. cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 6 del d.l. 132/2014);
    5. scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni (art. 6 del d.l. 132/2014);
    6. modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 del d.l. 132/2014);
  - che, nel frattempo, l'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (rubricato: *“Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione”*) ha previsto che *“1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ... è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione ..., un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 (...)”*;
  - che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, sono state dunque stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonché i controlli sull'autenticità della stessa: in quella sede è stato in particolare previsto (art. 7) che, *“ai fini di cui all'articolo 6”* (ovverosia ai fini dell'utilizzazione del credito d'imposta), *“nonché allo scopo di agevolare la raccolta dei dati per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014”* (che, come detto, impone al Ministro della giustizia di trasmettere alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sulla procedura di negoziazione assistita”), *“i Consigli*

*degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati a norma del predetto articolo 11, comma 1, classificandoli con le modalità indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Nel medesimo provvedimento saranno indicate anche le modalità per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo”;*

- che, dunque, all'obbligo del Consiglio nazionale forense (ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) di effettuare, con cadenza annuale, il monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e di trasmetterne al Ministero della giustizia i dati, distinti per le tipologie di controversie già elencate si affianca – senza tuttavia sostituirlo – quello gravante sui Consigli territoriali degli ordini forensi di trasmettere al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, l'elenco degli accordi di negoziazione assistita loro comunicati a norma del predetto articolo 11, comma 1 (osservando le modalità di classificazione e di trasmissione che verranno indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria), essendo tale diversa trasmissione espressamente finalizzata, oltre ad “agevolare” la raccolta dei dati da parte dei Consigli nazionali per le finalità di cui all'art. 11, comma 2-bis, del d.l. 132/2014, all'utilizzazione del citato credito d'imposta.

Si invita dunque codesto Consiglio nazionale a voler trasmettere la presente nota a tutti gli Ordini territoriali, raccomandando scrupolosa e tempestiva osservanza delle disposizioni in tema di raccolta e trasmissione dei dati necessari alla redazione, da parte dell'on.le Ministro della giustizia, della relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita.

25 MAG. 2016

Il Direttore generale

*Michele Forziati*



Numero di protocollo - AMM268221.040755U



Consiglio Nazionale Forense

**Monitoraggio per l'anno 2020 delle procedure di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014.**

**Dati al 26 febbraio 2021**

**SOMMARIO: 1. Il metodo di raccolta e le criticità. 2. I dati pervenuti. 3. Allegato: File excel della rilevazione.**

**1. Il metodo di raccolta e le criticità**

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014, codesto Consiglio «con cadenza annuale provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

Il Cnf provvede al monitoraggio attraverso l'Osservatorio Nazionale Permanente per l'esercizio della Giurisdizione.

*More solito* appare opportuno ribadire che la previsione del citato art. 11, comma 1 presenta due problemi preliminari in riferimento alla raccolta dei dati.

In primo luogo, pur stabilendo che «i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati», non pone nessuna misura a presidio della prescrizione con l'effetto di affidare l'adempimento soltanto allo spirito collaborativo dei singoli avvocati. Ne consegue che, anche con riferimento al 2020, i dati preventivi non coprono l'intero sistema ordinistico (hanno risposto 88 COA su 139) nè riguardano l'intero anno solare.

Per agevolare e rendere più snello l'adempimento richiesto ai COA il Consiglio nazionale forense ha predisposto un software, operativo dal gennaio 2018, che consente la raccolta e la trasmissione in via telematica dei dati relativa ai procedimenti di negoziazione (aderenti al 31 gennaio 2020 76 COA).

Il secondo problema di tecnica normativa attiene al metodo di raccolta prescritto per legge il quale non tiene conto delle procedure di negoziazione tentate e poi fallite, ma soltanto degli accordi effettivamente conclusi (a differenza di quanto avviene per il monitoraggio del procedimento di mediazione che tiene conto delle une e degli altri). È chiaro, dunque, che in tal maniera si fornisce un dato parziale che, concentrandosi soltanto sugli esiti positivi del procedimento, oblitera l'effettivo ricorso e, dunque, la vitalità stessa dell'istituto.

Consiglio Nazionale Forense  
Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione  
Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma tel.  
0039.06.977488 - fax 0039.06.97748829  
e-mail: [ompg@consigliounazionaleforense.it](mailto:ompg@consigliounazionaleforense.it) - [pec.ompg@pec.cnf.it](mailto:pec.ompg@pec.cnf.it)



Consiglio Nazionale Forense

## 2. I dati pervenuti.

Nel corso del 2020 risultano segnalati al Consiglio nazionale forense **6099** accordi conclusi, icon un calo di circa 700 unità rispetto all'anno precedente. La ragione presumibile è data dall'incidenza della situazione di rischio epidemiologico che

Nessuna documentazione è pervenuta relativamente a procedimenti che si siano conclusi **con esito negativo**. I dati finora pervenuti sono assolutamente parziali in quanto provenienti da soli **88** Ordini sui **139** totali; mancano, tra l'altro, all'appello Consigli di dimensioni grandi o medie come per esempio, Reggio Calabria, Napoli Nord Salerno. Con riferimento ad alcuni Ordini, inoltre, i dati relativi sono stati estratti dagli accordi inoltrati autonomamente dai singoli iscritti e non già dalla trasmissione dell'Ente. In questa situazione si per l'Ordine di Salerno (di medie dimensioni) per il quale risultano inviati appena 2 accordi.

Va, inoltre, segnalato che il tempo medio di inoltro dei dati è molto variabile da Ordine a Ordine, cosicché è frequente che le informazioni pervengano per tutto l'anno successivo a quello di riferimento.

Tali circostanze rendono difficoltosa l'analisi la quale, perciò, non può che risultare affetta dai medesimi profili di incompletezza dei dati raccolti.

Tanto premesso può essere rilevato quanto segue.

Si conferma il dato per cui la maggioranza delle procedure è stata svolta nella materia della crisi coniugale (**5218** accordi raggiunti): in particolare risultano raggiunti **2697** accordi in materia di **separazione personale dei coniugi, 2121 in materia di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 400** relativi a **modifiche delle condizioni** di separazione o divorzio (quest'ultimo settore fa segnalare, a differenza degli altri due, un aumento rispetto all'anno precedente).

Solo 842 sono gli accordi conclusi nelle materie per cui la negoziazione assistita è prevista a pena di improcedibilità della domanda. Nel dettaglio si rilevano:

- 1) **Solo 4** accordi relativi a controversie in materia di risarcimento del danno da **circolazione di veicoli e natanti**;
- 2) **838** accordi relativi **pagamento a qualsiasi titolo di somme** non eccedenti cinquantamila euro (al di fuori dei casi in cui è previsto obbligatoriamente il ricorso alla mediazione).

In riferimento all'ambito di applicazione della negoziazione obbligatoria, sia pur sulla base del ridotto campione numerico, non può che confermarsi il sostanziale fallimento dell'istituto in relazione alle controversie in materia di circolazione. La circostanza ripete quanto già verificato in sede di applicazione del d.lgs. n. 28/2010 che, nella versione originaria, assoggettava la materia del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti alla mediazione obbligatoria.

4) Gli ulteriori **25** accordi conclusi in settori di contenzioso diversi dalle materie sottoposte a obbligatorietà e familiari, riguardano in parte esigua di somme di valore superiore a € 50.000 (8 casi).

Consiglio Nazionale Forense  
Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione  
Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma tel.  
0039.06.977488 - fax 0039.06.97748829  
e-mail [onpg@consigliozionaleforense.it](mailto:onpg@consigliozionaleforense.it) - pec [onpg@pec.cnf.it](mailto:onpg@pec.cnf.it)



**3. Allegato: File excel della rilevazione.**

I dati sono stati raccolti dal dalla Signora Claudia Arduini e dal Sig. Danilo Confuorto.

COA	COA rispondenti	periodo di riferimento	totale negoziazioni	risarcimento danni circolazione veicoli e natanti	separazioni	divorzi	pagamento somme	altri contenziosi	modifica condizioni separazione	di cui valore > 50.000 €	di cui esito negativo del procedimento	commenti
Arona	1	gestionale	19	0	8	3	7	1				
	1	gestionale	22	0	17	6	2	2				
	1	gestionale	58	0	30	22	2	4				
	1	gen-20	0	0								
		feb-20	0	0								
		mar-20	0	0								
		apr-20	0	0								
		mag-20	0	0								
		giu-20	1	1					1			
		lug-20	0	0								
Arezzo	1	gestionale	25	2	11	8	2	4				
	1	gen-20	2	1	1	1						
	1	feb-20	2	1	1	1						
	1	mar-20	1	1			1					
	1	apr-20	1	1								
	1	mag-20	3	3	2	1						
	1	giu-20	4	4	4	4						
	1	ago-20	5	5	5							
	1	set-20	5	5		5						
	1	ott-20	1	1	1							
		ott-20	5	4	2	3						
		nov-20	4	4	4							
		dic-20	4	4	1	2	1					



Civitavecchia	1	gestoriale	10	4	6			
Como	1	gestoriale	168	84	58	17	9	
Cosenza	1	gestoriale	25	12	8	3	2	
Cremona	1	gestoriale	39	20	8	8	3	
Crotone	1	gestoriale	46	15	21	3	7	
Cuneo	1	gestoriale	35	11	7	10	7	
Enna	1	gestoriale	415	206	148	45	16	
Fermo	1	gestoriale	3	2	1			
Ferrara	1	gestoriale	2	1	1			
Firenze	1	gestoriale	1	1				
Foggia	1	gestoriale	1	1				
Frosinone	1	gestoriale	3	2	1			
		gen-20	2	1				
		feb-20	1					
		apr-20	1					
		mag-20	2					
		giu-20	1					
		lug-20	4	1	1	2		
		ago-20	3		1	1	1	
		set-20	2		1	1	1	
		ott-20	5			1	4	
		nov-20	2	1	1			
		dic-20	8	7	1			





	lug-20	30	19	11				
	set-20	14	12	2				
	ott-20	43	2	1				1
	nov-20	19	16	3				
	dic-20	28	1	10	17			2
<b>Napoli Nord</b>								
<b>Nocera Inferiore</b>	1							
	gestoriale	1						1
<b>Nola</b>								
<b>Novara</b>	1							
	gestoriale	43	20	12	7			4
<b>Nuoro</b>								
<b>Oristano</b>								
<b>Padova</b>	1							
	gestoriale	14	4	5	4			
<b>Palermo</b>	1							
	gestoriale	103	48	32	16			7
	gen-20	1	1					
	apr-20	1						1
	ott-20	1						1
<b>Palmi</b>								
<b>Paola</b>								
<b>Parma</b>	1							
	gestoriale	30	5	12	10			3
<b>Patti</b>	1							
	gen-20	0						
	feb-20	1	1					
	mar-20	0						
	apr-20	0						
	mag-20	0						
	giu-20	3	3					
	lug-20	2	2					
	ago-20	0						
	set-20	1	1					
	ott-20	1						1









*Ministero della Giustizia*DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto  
Servizio rapporti con il Parlamento

e, p.c., al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

Oggetto:	Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Richiesta dei dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativi agli anni 2018 e 2019.
----------	---

Facendo seguito alle note DAG n. 54860.U del 14.3.2019, n. 148422.U del 23.7.2019, n. 241837.U del 17.12.2019, n. 44522.U del 4.3.2020 (all. n. 1, n. 2, n. 3, n. 4), dovendo questa Direzione generale rispondere alla richiesta dell'Ufficio del Capo di Gabinetto (prot. GAB n. 8257.U e DAG n. 41427.E del 28.2.2020), si invita nuovamente la S.V. a voler trasmettere, con cortese sollecitudine, l'annuale relazione sui dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativamente agli anni 2018 e 2019, osservando le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (all. n.5).

Si ringrazia.

Roma, 14 aprile 2020

IL DIRETTORE GENERALE  
*Giovanni Mimmo*